

# CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX<sup>a</sup> LEGISLATURA - I<sup>a</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

## COMMISSIONE LEGISLATIVA DEI LAVORI PUBBLICI E DELLE COMUNICAZIONI

18.

### RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE 1940-XIX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **CROLLALANZA**

#### INDICE

	Pag.
<b>Disegni di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
Autorizzazione della spesa di lire 2.000.000 per opere urgenti di pronto soccorso in dipendenza di pubbliche calamità. (1162) . . . . .	291
VASELLI ROMOLO, <i>Relatore</i> .	
Provvedimenti per la dichiarazione di pubblica utilità delle espropriazioni per la sicurezza e l'ampliamento di stabilimenti per prodotti esplosivi (1164)	291
CRÒ, <i>Relatore</i> - VASELLI ROMOLO, <i>BERNOCCHI</i> , <i>Presidente</i> .	

#### La riunione comincia alle 11.30.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali: Bertagna, Cavallazzi, Chiesa, Fantucci, Klinger, Pezzuto, Rabotti e Rampone.

Constata che la Commissione è in numero legale.

CRO, *Segretario*, dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

**Discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di lire 2,000,000 per opere urgenti di pronto soccorso in dipendenza di pubbliche calamità. (1162)**

VASELLI ROMOLO, *Relatore*, osserva che l'evidenza delle ragioni che giustificano il provvedimento lo dispensa da ogni illustrazione.

Propone di approvarlo senz'altro.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

**Discussione del disegno di legge: Provvedimenti per la dichiarazione di pubblica utilità delle espropriazioni per la sicurezza e l'ampliamento di stabilimenti per prodotti esplosivi. (1164)**

CRO, *Relatore*, nota che il disegno di legge è determinato dalla necessità di dichiarare di pubblica utilità le espropriazioni relative all'ampliamento delle fabbriche di esplosivi e delle zone di sicurezza.

Ricorda che la legge 25 giugno 1865, n. 2359, che disciplina l'espropriazione per ragioni di pubblica utilità, non prevede il caso in esame.

I punti principali del disegno di legge sono: la dichiarazione di pubblica utilità fatta dal Ministro dei lavori pubblici, su proposta del Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra; la dichiarazione di urgenza e indifferibilità dei lavori agli effetti degli articoli 71 e seguenti della citata legge del 1865; le norme per le espropriazioni e per la determinazione delle indennità, che sono quelle stabilite dalla stessa legge del 1865, disponendosi, però, che nei Comuni ove siano in vigore leggi speciali per l'attuazione di piani regolatori, si applicano le disposizioni di questi ultimi per quanto riguarda i criteri per la valutazione dell'indennità e le speciali procedure.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Date le finalità del provvedimento, propone di approvarlo.

VASELLI ROMOLO raccomanda che si consideri, di volta in volta, la possibilità di procedere alla occupazione provvisoria degli immobili durante il periodo di ampliamento degli stabilimenti, anzichè alla espropriazione definitiva.

Si tratta di zone agricole e la riluttanza dei proprietari a vendere gli immobili è giustificata dalla necessità di sviluppare le loro aziende, nell'interesse anche della produzione nazionale.

Sarebbe così possibile, cessate le necessità contingenti, restituire gli immobili alla loro destinazione agricola, tanto più che si tratta di stabilimenti provvisori.

BERNOCCO si associa al camerata Vaselli, rilevando che molte volte gli immobili da cedere servono per zone di rispetto, e quindi non saranno praticamente occupati.

PRESIDENTE in ordine ai rilievi del camerata Vaselli la Commissione potrebbe deliberare di segnalare al Ministro dei lavori pubblici l'opportunità che, qualora non vi sia motivo per procedere alla occupazione definitiva degli immobili necessari all'ampliamento degli stabilimenti per prodotti esplosivi, sia seguita la procedura dell'occupazione provvisoria anzichè quella della espropriazione.

*(La Commissione approva).*

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

*(Sono approvati).*

Dichiara approvato il disegno di legge.  
*(Vedi Allegato).*

**La riunione termina alle 11.50.**

## ALLEGATO

## TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

**Autorizzazione della spesa di lire 2,000,000 per opere urgenti di pronto soccorso in dipendenza di pubb. che calamità. (1162)**

## ARTICOLO UNICO.

È autorizzata una maggiore spesa di lire 2,000,000 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1940-41, in aggiunta a quella di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 23 maggio 1940-XVIII, n. 542, per le necessità più urgenti, in caso di pubbliche calamità.

Il Ministro per le finanze provvederà, con propri decreti, alle variazioni di bilancio in applicazione della presente legge.

**Provvedimenti per la dichiarazione di pubblica utilità delle espropriazioni per la sicurezza e l'ampliamento di stabilimenti per prodotti esplosivi (1164)**

## ART. 1.

Durante l'attuale stato di guerra, le opere necessarie per l'ampliamento di stabilimenti privati ausiliari adibiti, a termini della legge e del regolamento di pubblica sicurezza vigenti, a produzione di materie esplosive ed a scaricamento, ripristino e caricamento di proiettili, nonché le opere occorrenti per l'osservanza, da parte degli stessi stabilimenti, delle norme stabilite nell'allegato B al regolamento di pubblica sicurezza medesimo, sono dichiarate di pubblica utilità con decreto del Ministro per i lavori pubblici, su proposta del Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra e di concerto col Ministro per l'interno.

## ART. 2.

La dichiarazione di pubblica utilità avviene in base al piano di massima.

Quando in luogo del piano di massima il richiedente, all'atto della domanda per di-

chiarazione di pubblica utilità, presenta il piano particolareggiato di cui all'articolo 16 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, l'approvazione del piano e la decisione su eventuali opposizioni vengono date con lo stesso decreto del Ministro dei lavori pubblici che dichiara la pubblica utilità dell'opera.

## ART. 3.

Le opere indicate nell'articolo 1 possono essere dichiarate, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra, urgenti ed indifferibili agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188.

## ART. 4.

Per le espropriazioni di cui all'articolo 1 i termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono abbreviati con ordinanza del prefetto da pubblicarsi nei modi di legge.

## ART. 5.

Per le espropriazioni e per la determinazione dell'indennità sono applicabili le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ove non contrastino con quelle della presente legge.

Nei comuni, però, ove siano in vigore leggi speciali per l'attuazione di piani regolatori, si applicano le disposizioni di questi ultimi per quanto riguarda i criteri per la valutazione dell'indennità e le speciali procedure. Il decreto ministeriale che dichiara la pubblica utilità contiene la indicazione delle relative disposizioni speciali.

## ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

